



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 30/10/2017

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 16/03/2011 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 30/07/2015, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario (1) alla restituzione, sulla base del criterio proporzionale, dell'importo di Euro 1.093,89, corrispondente ad "oneri non maturati", al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario in sede di estinzione (Euro 148,24); (2) al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la violazione degli obblighi di trasparenza e la scorrettezza del suo operato; (3) al rimborso delle spese legali sostenute per € 200,00.

In via subordinata, il ricorrente chiedeva a codesto Arbitro di voler verificare la sussistenza del costo del finanziamento rimborsabile in conseguenza dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, nonché dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento.

L'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo: (a) l'avvenuto rimborso a titolo di commissioni di gestione non godute, in sede di estinzione, dell'importo di Euro 148,24, di cui euro 78,20 a titolo di commissioni di gestione non maturate ed euro 70,04 a titolo di commissioni incassate dalla mandante; (b) il difetto di legittimazione passiva, per quanto concerne gli oneri assicurativi; (c) la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la facoltatività dell'intervento del legale.



L'intermediario si dichiarava comunque disponibile a riconoscere al ricorrente Euro 908,83, a titolo di commissioni di gestione non maturate; Euro 78,28, per commissioni applicate dalla mandante; Euro 19,56, quale quota parte del premio assicurativo, calcolata sulla scorta dei criteri indicati nella proposta di assicurazione vita sottoscritta dal ricorrente; ed Euro 20,00, quale rimborso delle spese della procedura dinanzi all'ABF.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni comunque denominate che costituiscono il corrispettivo di attività da realizzare nel corso dell'intera durata del finanziamento (c.d. costi *recurring*) (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto fra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo ad essi corrispondente deve essere preso in considerazione ai fini dell'individuazione della quota parte da rimborsarsi che deve essere calcolato secondo il criterio *ratione temporis*; (c) nella somma da rimborsare deve essere inclusa anche la quota non goduta del premio assicurativo, atteso che il relativo importo è stato corrisposto dal ricorrente direttamente all'intermediario che costituisce il beneficiario della copertura assicurativa (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; n. 10003/16; n. 10035/16; n. 10929/16; e n. 5031/2017).

Orbene, si evidenzia che, sebbene il ricorrente non si sia premurato di specificare a che titolo le somme delle quali viene richiesto il rimborso parziale sono state corrisposte al momento della sottoscrizione del contratto, deve ritenersi che vadano rimborsate – secondo il criterio del *pro rata temporis* – tanto gli importi corrisposti a titolo di commissione mandante, quanto quelli versati a titolo di commissione mandataria, considerata la natura eterogenea delle attività contemplate nelle rispettive clausole; eterogeneità che, unitamente alla circostanza che in ambedue dette clausole sono ricomprese anche attività tipicamente *recurring*, rendono opaca la rispettiva formulazione, con conseguente obbligo dell'intermediario di procedere al rimborso degli importi ad esse afferenti (così anche Collegio di Palermo, decisione n. 11978/17).

Devono ritenersi, altresì, rimborsabili gli oneri assicurativi, in conformità con i principi sopra richiamati.

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio del *pro rata temporis*, la somma complessiva che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti della domanda, è pari a euro 1.093,89, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni mandante</i>				247,20	148,32	70,04	78,28
<i>Commissioni mandataria</i>				1.645,05	987,03	78,2	908,83
<i>Oneri assicurativi</i>				177,98	106,79		106,79
<b>Totale</b>							<b>1.093,89</b>

La domanda formulata in via subordinata è inammissibile, atteso che di detta domanda non v'è traccia in sede di reclamo, al di là della sua natura consulenziale (così, fra le più recenti, Collegio di Napoli, n. 11196/2016; e Collegio di Milano, n. 3596/2016), si ravvisa un difetto di procedibilità.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno, atteso che il ricorrente non ha in alcun modo dedotto la sussistenza di un danno correlato alla riferita carenza di trasparenza da parte dell'intermediario o alla presunta negligenza di quest'ultimo (sul punto cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 9584 del 1° agosto 2017).

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.093,89.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI